

n. [REDACTED]/2021 R.G. mod. 16

n. [REDACTED]/2021 R.G. mod. 21

Sentenza n. 980

del 21.3.2022

depositata il

13 GIU. 2022

BSTM MAME



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione I Penale

In composizione Monocratica nella persona del giudice Mauroernesto Macca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

[REDACTED] nato a [REDACTED] (Germania) [REDACTED] residente a München (Germania), [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] di Modena, sito a Modena in [REDACTED];

difeso di fiducia dagli avv.ti. [REDACTED]
[REDACTED] del foro di Roma.

libero – presente

[REDACTED], nato a [REDACTED] (Germania) il [REDACTED], residente a München (Germania), [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] di Modena, sito a Modena in via [REDACTED];

difeso di fiducia dagli avv.ti. [REDACTED] del foro di Modena e [REDACTED] del foro di Brescia;

AA.DD. – presente

IMPUTATI

dei delitti di cui agli artt. 113, 589, primo e ultimo comma, 81, comma 1, 449, 428, 110 e 593 c.p., poiché, in cooperazione colposa tra loro, [REDACTED] affidando la conduzione del motoscafo RIVA Aquarama n. 87 di sua proprietà a [REDACTED] che si trovava in stato di ebbrezza, [REDACTED] ponendosi alla guida dell'imbarcazione in stato di ubriachezza, cagionavano per colpa il naufragio del gozzo di proprietà di [REDACTED] e del motoscafo RIVA di proprietà di TEISMANN ed altresì cagionavano per colpa la morte di [REDACTED] e [REDACTED], conducendo il motoscafo in orario notturno con l'utilizzo di illuminazione impropria e a forte velocità comunque superiore ai cinque nodi consentiti, determinando una violenta collisione con il natante su cui si trovavano le persone offese, mentre quest'ultimo era alla fonda nelle acque antistanti il porto di Portese mostrando regolarmente una luce bianca di coronamento per indicare la propria posizione; a seguito dell'impatto [REDACTED] e [REDACTED] riportavano gravissime lesioni che ne determinavano il decesso;

per [REDACTED] con colpa consistita in negligenza e imprudenza nonché nella violazione dell'art. 1223 del codice della navigazione, dell'art. 53-bis d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e dell'art. 48 del Regolamento della Regione Lombardia n. 9/2002;

per [REDACTED] con colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza nonché nella violazione dell'art. 53-bis d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, dell'art. 105 legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 e degli artt. 48,25,13 e 5 del Regolamento della Regione Lombardia n. 9/2002;


dopo il sinistro, [REDACTED] e [REDACTED] si davano alla fuga omettendo il soccorso delle vittime e di darne avviso all'Autorità;

fatti commessi a San Felice del Benaco (BS) il 19 giugno 2021.

PERSONE OFFESE:


[REDACTED]

[REDACTED]



- COMUNE DI SALÒ, [REDACTED]

- COMUNITÀ DEL GARDA Ente Territoriale Interregionale, in persona del presidente in carica *pro tempore*, [REDACTED]



SOMMARIO

CONCLUSIONI	5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	5
MOTIVI DELLA DECISIONE	7
L'ISTRUTTORIA	8
La genesi del procedimento e le prime attività di indagine	9
Le prove di accusa	11
- La giornata del 19 giugno 2021 –	11
- la cena presso il ristorante -	13
- l'incidente nautico -	19
- il rientro al Centro Nautico Arcangeli -	22
- la nottata a Salò -	24
- gli accertamenti tecnici sulle due imbarcazioni nell'immediatezza dei fatti - ..	28
- gli accertamenti chimici e biologici -	29
- la consulenza medico legale disposta dal P.M. -	31
- gli accertamenti tecnici della Guardia Costiera e la consulenza nautica -	33
- gli accertamenti informatici disposti dal P.M. -	40
Le prove delle difese	41
- Il racconto degli imputati -	41
- La consulenza medico legale delle difese -	51
- la consulenza di psicologia – giuridica -	53
- La consulenza nautica del CT ing. [REDACTED]	56
- La consulenza informatica dell'esperto [REDACTED] -	61
MERITO	63
- La ricostruzione degli eventi -	63
- la valutazione delle prove -	66
- lo stato di ubriachezza – ebbrezza degli imputati -	67
- la velocità del Riva -	79
- le luci di murata del RIVA -	85
- assegnazione indebita di funzioni -	85
- il comportamento alternativo esigibile -	87
- l'insussistenza del concorso di colpa delle persone offese -	89
- la qualificazione giuridica dei fatti -	95
TRATTAMENTO SANZIONATORIO	98
P.Q.M.	101

- la qualificazione giuridica dei fatti -

Posto quanto sopra, all'esito del giudizio è possibile pervenire ad un'affermazione di responsabilità di entrambi imputati, reputandosi integrate le fattispecie del naufragio colposo e dell'omicidio colposo plurimo.

Sussiste, infatti, per entrambi i reati la materialità del fatto. La collisione del RIVA, condotto dagli imputati, contro il lancione ha determinato il naufragio di ambedue i natanti ed il decesso delle persone offese.

In ordine al naufragio è necessaria una precisazione. Secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza – che si ritiene di condividere – ai fini penalistici tale concetto deve identificarsi nell'inutilizzabilità del natante¹⁵⁹ a seguito di una causa violenta, ad esempio un urto, una collisione o un'esplosione, trattandosi di reato a forma libera.

Conseguentemente, è sufficiente che l'imbarcazione non sia più in grado di galleggiare e navigare regolarmente, non essendo richiesto l'inabissamento e quindi la perdita del natante (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 49887 del 16/10/2018 Ud. dep. 02/11/2018 Rv. 273997; Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 19137 del 18/11/2014 Ud. dep. 07/05/2015 Rv. 263491; Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 13893 del 27/02/2009 Ud. dep. 30/03/2009 Rv. 243214; Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 10391 del 15/05/1987 Ud. dep. 06/10/1987 Rv. 176768).

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, sia con riferimento al gozzo, la cui murata di dritta è stata squarciata, sia con riferimento al RIVA, che ha riportato una falla nell'opera viva dello scafo *"di 12 x 12 centimetri"*.

Quanto al lancione, in particolare, come ha precisato il Ctp ██████ nella propria relazione del settembre 2021, non aveva alcun rilievo che il tale mezzo non fosse affondato, né che avesse imbarcato acqua, atteso che il natante poteva ormai *"considerarsi un relitto innavigabile"*. In particolare, non possedeva più *"le qualità nautiche"* per le quali era stato costruito, presentando *"gravissimi danni strutturali a carico della murata di dritta"*¹⁶⁰. Inoltre, il danno arrivava a 15 centimetri dalla linea di galleggiamento, comportando *"... grave pericolo per le capacità idronautiche dell'imbarcazione, sia [a] causa dell'indebolimento della struttura, sia per via della diminuzione del bordo libero per un valore stimabile di poco superiore ai tre quarti dell'intera compagine della murata"*.

¹⁵⁹ Per orientamento pacifico della giurisprudenza, *"ai fini della legge penale, deve considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l'imbarcazione atta al trasporto di più persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il suo mezzo di propulsione e la sua funzione"* (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sez. 4, Sentenza n. 10391 del 15/05/1987 Ud. dep. 06/10/1987 Rv. 176769).

¹⁶⁰ che interessavano contemporaneamente *"elementi costruttivi sia di tipo longitudinale che di tipo trasversale [che] si estend[evano] ... con una espansione a V ... almeno 2 m lungo il profilo di murata"*. Erano *"state distrutte ... almeno 4 ordinate, che sono elementi strutturali trasversali e almeno 7 corsi di fasciame longitudinale, tutti i trincarini e i capo di banda"* (██████ ud. 14.1.2022).

Innavigabile, inoltre, era pure RIVA, atteso che la falla si era formata al di sotto della linea di galleggiamento in assetto dislocante. Tanto è vero che il motoscafo, prima o poi sarebbe affondato, se non fosse stato alato al centro nautico Arcangeli (v. sopra pag. 42).

In secondo luogo, in capo ad entrambi gli imputati sussiste pure l'elemento soggettivo dei due delitti.

Da un lato, infatti gli imputati hanno posto in essere condotte qualificabili come colpose e, dall'altro lato, le stesse hanno determinato l'evento.

Quanto al primo aspetto, deve infatti osservarsi che sia [REDACTED] sia [REDACTED] non hanno riconosciuto i pericoli derivanti dal realizzarsi dei fatti antigiriudici, senza neutralizzarli o ridurli.

In particolare, [REDACTED], in stato di ebbrezza ed affaticato dalla giornata, ha navigato ad una velocità pari al quadruplo di quella consentita dalla legge regionale, limite di velocità che peraltro neppure conosceva, ed inoltre, senza svolgere adeguato servizio di vedetta, ha impattato sul gozzo delle persone offese.

[REDACTED], dal canto suo, consapevole dello stato di ebbrezza e di stanchezza del coimputato, anch'egli ignorando i limiti di velocità lacustri, ha affidato la conduzione del RIVA all'amico e poi si è addormentato o comunque si è assopito e quindi non ha vigilato nel corso della navigazione.

Né peraltro [REDACTED] poteva fidarsi nel comportamento diligente di [REDACTED] atteso che era stato assieme a questi tutto il giorno e ne aveva apprezzato l'alcolemia e la stanchezza. Non solo, [REDACTED] non poteva fare affidamento su [REDACTED] perché, assopendosi e non svolgendo il ruolo di controllo e vedetta ha ignorato del tutto i propri obblighi di comandante del RIVA, in particolar modo in una tarda serata estiva, che vedeva numerose persone affluite sul lago di Garda, anche in barca, per la manifestazione sportiva delle Mille Miglia.

A sua volta, neppure [REDACTED] poteva fare affidamento sugli altri naviganti. Egli, infatti, avrebbe potuto trovare pescatori o persone che, proprio in una calda serata estiva, si trovavano in barca alla ricerca di frescura, pure muovendosi a velocità inferiori ai limiti consentiti.

Quanto al nesso tra colpa ed evento, deve osservarsi che il naufragio e l'omicidio nautico erano proprio gli eventi che le norme cautelari violate miravano a prevenire ed il cui rispetto ne avrebbe impedito il verificarsi o ne avrebbe attenuato le conseguenze dannose. Il naufragio e l'omicidio plurimo sono stati proprio il risultato di una serie di sviluppi causali, il cui prevedibile avverarsi rendeva colposa la condotta degli agenti. Se [REDACTED] non avesse affidato il RIVA a [REDACTED] e lo avesse condotto lui stesso oppure se avesse deciso di rientrare a Salò in altro modo o più tardi, gli eventi non si sarebbero verificati. Se [REDACTED] avesse navigato non in stato di ebbrezza e ad una velocità rispettosa dei limiti consentiti, avrebbe potuto notare il gozzo e manovrare per tempo, evitando l'abbordo o riducendo i danni al gozzo ed alle persone.

*

Discorso diverso vale invece con riferimento al **reato di omissione di soccorso**, che, nel caso che occupa, non può ritenersi integrato dal punto di vista dell'elemento soggettivo.

Si tratta infatti di delitto doloso, in cui il dolo generico deve coprire la rappresentazione

della situazione tipica – cioè la situazione di pericolo in cui si trova la persona in cui ci si è imbattuti –, la conoscenza del dovere di soccorrere, nonché la volontà di omettere di prestare soccorso. Elementi che tuttavia nel caso di specie difettano o, meglio, rispetto ai quali non vi è prova.

È vero che la conoscenza della situazione tipica potrebbe aversi anche in forma meramente dubitativa. Tuttavia, se l'autore del fatto ha un'errata percezione della situazione tipica – ad esempio perché, a causa delle condizioni ambientali e psicofisiche, non si rende nemmeno conto che la persona trovata è ferita – allora egli versa in una situazione di errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esclude il dolo e quindi la stessa punibilità per omissione di soccorso. E ciò anche se l'errore è determinato da colpa (cfr. anche Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 13310 del 14/02/2013 Ud. dep. 21/03/2013 Rv. 254983).

Nel caso di specie, all'esito del giudizio, tale conoscenza non è stata provata, poiché l'istruttoria ha restituito tutta una serie di elementi indicativi di un'ignoranza, anche se colpevole, della situazione di pericolo, piuttosto che una rappresentazione, anche dubitativa della stessa.

In primo luogo, infatti, merita sottolineare la dinamica del sinistro e la tipologia di imbarcazioni coinvolte. Si consideri infatti che il RIVA, barca di tre tonnellate con un'altezza di costruzione di 1,85 metri, in una frazione di secondo, dopo aver sfondato la murata di dritta del gozzo, imbarcazione con massa di un sesto (550 kg circa) ed alta la metà, vi è scivolato sopra e lo ha sorpassato ad una velocità elevata. In altre parole, la rapidità dell'evento e le masse coinvolte hanno ragionevolmente influenzato la percezione di cosa avesse urtato il RIVA.

Il salto effettuato dal Riva è di per sé equivoco. È vero che un ramo o albero in acqua ha una parte emersa molto inferiore rispetto alla murata dell'Easy 600, di talché la percezione dell'impatto nei due casi dovrebbe essere sensibilmente differente. Tuttavia, non vi è prova che [REDACTED] avesse fatto altri incidenti nautici e ne conoscesse la differenza. Si tratta cioè di un dato esperienziale non emerso o provato dall'accusa. A ciò si aggiunga che, né l'accusa, né la difesa hanno effettuato esperimenti al riguardo, di talché è solo un'ipotesi investigativa quella secondo cui, nel caso di un abbordo come quello verificatosi, il pilota del RIVA si potesse rendere conto di aver urtato un natante.

In secondo luogo, devono considerarsi le condizioni ambientali del punto di collisione – notte senza luna e assenza di illuminazione – e psicofisiche di [REDACTED], i cui sensi erano annebbiati o quantomeno disfunzionali.

L'illuminazione del gozzo da parte dei fari del RIVA, 2/3 secondi prima dell'impatto, non esclude che proprio in quel ridotto margine di tempo [REDACTED] fosse distratto, considerata pure la condizione di obnubilamento dei sensi (era in una condizione di ebbrezza, con i sensi pertanto distorti e con ogni probabilità era stanco come l'amico [REDACTED]) e l'appoppamento del Riva con conseguente visuale ristretta. Peraltro, lo stesso [REDACTED] in sede di esame ha infatti dichiarato che la sua attenzione era concentrata verso destra, mentre, come accertato, il gozzo si trovava a sinistra rispetto alla prua del RIVA.

Le testimonianze di [REDACTED] e dei coniugi [REDACTED] che hanno riferito di aver sentito un botto molto forte provenire dal lago, di per sé, non consentono di pervenire a conclusioni differenti. E ciò anche considerato il rumore "notevole" prodotto dai motori del RIVA, per quanto riguarda gli imputati e l'amplificazione sonora data dal golfo e dalla posizione dei testi (a riva la coppia e sopraelevato [REDACTED]), con riferimento a

questi ultimi.

Non solo, si consideri che gli stessi coniugi olandesi avevano inizialmente teorizzato la collisione di un motoscafo con un tronco (*“non abbiamo pensato a un’incidente ma che lo stesso avesse urtato un tronco”*).

In terzo luogo, la condotta degli imputati dopo la collisione induce ad escludere che gli stessi avessero compreso cosa effettivamente avessero colpito. Dopo l’impatto, come si vede chiaramente nel video di casa [REDACTED], il Riva aveva proseguito il percorso per qualche centinaio di metri a velocità costante per poi sparire nell’inquadratura. L’aver percorso tale distanza, anziché fermare immediatamente il mezzo appare confermare la dispercezione di [REDACTED]

Parimenti la sosta degli imputati dopo l’impatto – pacificamente avvenuta, atteso il cambio alla guida – non consente di ritenere integrato il dolo richiesto dalla fattispecie, la quale, come già precisato, richiede in capo all’agente la rappresentazione di una persona in pericolo e non l’esistenza di una situazione di pericolo generica per la pubblica incolumità in assenza di esseri umani. Circostanza che, come si vedrà, ha invece rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio.

E ancora, una volta ormeggiato il motoscafo, gli imputati si erano diretti in centro a Salò dove si erano fermati al bar a bere qualcosa, per poi ritornare in albergo, senza tenere comportamenti che denotassero uno stato di agitazione, quale – deve ragionevolmente presumersi – dovrebbero avere due persone che hanno da poco investito un natante e le persone a bordo. Il mattino del 20 giugno, infine, gli imputati erano rimasti sorpresi dell’arrivo dei Carabinieri e [REDACTED] aveva compulsato il telefono per cercare di contattare la propria ambasciata. Teorizzare che scientemente gli imputati avessero proseguito la serata, come se nessuna tragedia fosse accaduta, contrasta con tutti i suddetti indizi, i quali appunto depongono per l’assenza di consapevolezza di aver travolto una barca e, necessariamente, i suoi occupanti. Sostenere il contrario, in altre parole, significherebbe applicare deduzioni fondate su dati equivoci e contrastanti con *l’id quod plerumque accidit*.

In conclusione, sulla base dei menzionati elementi appare maggiormente verosimile la seconda opzione, ossia l’erronea valutazione della situazione di pericolo percepita o comunque difetta la prova dell’elemento doloso. Per [REDACTED] valgono a maggior ragione le considerazioni svolte per [REDACTED] tenuto conto che dormiva e si era risvegliato successivamente all’urto o comunque dopo la decelerazione del mezzo.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Venendo al trattamento sanzionatorio deve in primo luogo riconoscersi, per entrambi gli imputati, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.

Come risulta dalla documentazione in atti, le assicurazioni degli imputati hanno liquidato delle somme in favore dei congiunti di [REDACTED] e [REDACTED], quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020 Rv. 657507 - 01), fatta eccezione dei c.d. danni risarcibili iure hereditatis, attesa l’immediatezza del decesso delle due vittime (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 32137 del 14/06/2011 Ud. dep. 17/08/2011 Rv. 251346; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 Rv. 654378 - 01).

Di fronte alla perdita di un figlio (o di un nipote) è estremamente arduo quantificare e monetizzare la sofferenza patita dai parenti prossimi. Tuttavia, tenuto conto delle correlative Tabelle del Tribunale di Milano (che pongono dei minimi e dei massimi) e della circostanza che tutte le persone offese non si sono costituite parti civili, questo giudice ritiene tali risarcimenti congrui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ciò anche considerato che tale danno è liquidabile in via equitativa; cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 Rv. 662499 - 01). E siccome, per giurisprudenza costante, il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato, se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (cfr. cfr. Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018 Ud. - dep. 18/05/2018 Rv. 273587), nel caso che occupa deve riconoscersi ad entrambi gli imputati la suddetta circostanza attenuante.

Devono altresì concedersi le circostanze attenuanti generiche. Entrambi gli imputati infatti sono incensurati ed hanno avuto un buon comportamento processuale, venendo in udienza e sottoponendosi all'esame. Inoltre, i medesimi, attraverso la propria assicurazione hanno indennizzato, sia il Comune di Salò, sia la Comunità del Garda, il cui diritto al risarcimento del danno era incerto.

Infine, sia [REDACTED], sia [REDACTED] si sono scusati con i familiari in aula ([REDACTED] all'udienza del 25 febbraio 2022, prima di iniziare il proprio esame, ha dichiarato che: *"Il 19 giugno dell'anno passato, doveva essere un giorno fantastico per Salò. E in quella notte è successa una tragedia. Rivivere questo giorno ancora una volta è terribile, ma questo è sicuramente mille volte peggio, ancora più terribile, mille volte più terribile per i genitori di [REDACTED] e [REDACTED]. Non riesco a immaginare quanto questo sia difficile, e sebbene io durante l'incidente non fossi sveglio, voglio scusarmi per quanto è successo. Perdono"*; [REDACTED] al termine dell'esame ha dichiarato: *"Se posso dimostrare, esprimere ancora la mia vicinanza ai parenti delle vittime, mi dispiace davvero, io non avevo percepito l'incidente come tale"*).

Si ritiene inoltre sussistente il concorso formale ex art. 81 comma 1 c.p. tra il reato di cui all'art. 449 c.p. e le due fattispecie di omicidio colposo. La pluralità delle persone offese, punita dall'art. 589 ultimo comma c.p., non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né una circostanza aggravante ad effetto speciale, bensì una disciplina particolare del concorso formale di reati. Tale peculiarità consiste nell'unificazione *quoad poenam*, sicché la pena base rimane quella del primo comma (cfr. Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 27019 del 24/05/2001 Cc. dep. 04/07/2001 Rv. 219909). Più grave, conseguentemente, risulta essere la fattispecie di disastro colposo, stante il più elevato minimo edittale.

Posto quanto sopra, con riferimento a [REDACTED], tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena base si reputa adeguata alla fattispecie quella di anni quattro di reclusione. Si ritiene di attestarsi su una soglia così particolarmente elevata per una serie di considerazioni. Viene in primo luogo in rilievo la gravità della colpa dell'imputato. [REDACTED] aveva condotto il Riva Aquarama ad una velocità pari al quadruplo di quella consentita, nell'ignoranza colpevole dei limiti di velocità vigenti, in stato di ubriachezza o quantomeno di ebbrezza alcolica, all'interno del Golfo di Salò quale luogo di villeggiatura, in una serata estiva, dove si era appena tenuta la manifestazione delle Mille Miglia, in un orario non tardo, dove quindi vi era una prevedibile elevatissima probabilità di incrociare numerose altre imbarcazioni, anche ferme ad esempio per pescare.

In secondo luogo, erano naufragate due imbarcazioni da diporto, atteso che sia quella delle vittime, sia quella degli imputati non erano più in condizioni di navigare.

In terzo luogo, la condotta susseguente al reato era stata particolarmente grave. [REDACTED] dopo aver urtato un oggetto che aveva determinato una falla nel Riva Aquarama, non si era premurato di contattare l'autorità per avvisare della presenza di un oggetto in acqua in grado di cagionare altri ed ulteriori incidenti nautici. Basti solo considerare che poco dopo il passaggio dei due tedeschi era transitata un'altra imbarcazione che avrebbe potuto colpire il lancione ormai distrutto.

Quanto a [REDACTED], pena base per il reato ex art. 449 c.p. deve reputarsi quella di anni due e mesi otto di reclusione. Valgono le stesse considerazioni date per il coimputato, ad eccezione di quelle relative alla gravità della colpa, atteso che [REDACTED] non pilotava la barca. Quest'ultimo, nello specifico, risponde per aver affidato con grave colpa il RIVA a soggetto palesemente non idoneo, ignorando i limiti di velocità sul Lago di Garda e senza aver mai vigilato sul coimputato durante la navigazione. Egli, infatti, ha preferito assopirsi, pur a conoscenza dello stato di alterazione dell'amico e nonostante sullo stesso gravassero precisi obblighi di controllo quale armatore/proprietario della barca e comandante della stessa. Rispetto al coimputato si reputa la colpa di [REDACTED] nel complesso meno grave, considerato che l'imbarcazione era pur sempre condotta dal solo [REDACTED].

Tali pene, per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62 bis c.p., si riducono complessivamente ad anni uno e mesi dieci per [REDACTED] ed anni uno e mesi tre di reclusione per [REDACTED]. Quanto alle circostanze attenuanti generiche non si ritiene di applicare la riduzione nella massima estensione, tenuto conto che la respicienza dimostrata dagli imputati in udienza era soltanto parziale, non consistendo in un'ammissione dei propri errori.

Tali pene devono aumentarsi per effetto del concorso formale con i due omicidi colposi a complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione per [REDACTED] ed anni 2 e mesi undici di reclusione per [REDACTED], così determinati.

Per [REDACTED] si reputa equo un aumento di anni uno e mesi quattro per ciascuno omicidio colposo. Aumenti di tale consistenza si giustificano, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., soprattutto in virtù della gravità della colpa in capo all'imputato, come in precedenza precisato, trattandosi di fattispecie integratasi con la medesima condotta che aveva determinato il naufragio. L'aumento per ciascuna ipotesi ex art. 589 c.p., peraltro, corrisponde a circa due terzi della pena concretamente irrogata per il naufragio e ciò al fine di parametrare, con un aumento quasi prossimo al triplo consentito dall'art. 81 c.p., il grado della colpa dell'imputato.

Considerazioni non dissimili, circa il criterio ex art. 133 c.p. del grado della colpa, valgono per l'aumento di pena in capo a [REDACTED] per ogni fattispecie ex art. 589 c.p., da fissarsi in mesi dieci di reclusione l'una. Anche in questo caso si ritiene equo rispettare la menzionata proporzione di due terzi rispetto alla pena concretamente irrogata per il disastro colposo.

Alla condanna degli imputati segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Deve disporsi, infine, la confisca del motoscafo Riva di proprietà dell'imputato [REDACTED], ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 comma 1 c.p., reputandosi che, se lasciato nella disponibilità del reo, il mezzo potrebbe costituire un incentivo alla commissione di nuovi

reati. E ciò considerato, da un lato, il ruolo effettivamente rivestito dal natante nella realizzazione degli eventi, anche in relazione alle modalità del fatto, e, dall'altro lato, la dimostrata incapacità dell'imputato di condurre l'imbarcazione, non essendosi nemmeno premurato di verificare quali fossero i limiti di velocità sul Lago di Garda.

Di contro, deve disporsi il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto del natante da diporto MT 61,10 con motore Mercury F40, nonché di tutti gli effetti personali ancora in sequestro al passaggio in giudicato della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

██████████ e ██████████ responsabili dei reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis c.p. e ritenuto il concorso formale tra i fatti loro ascritti,

CONDANNA

██████████ alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e ██████████ alla pena di anni due e mesi undici di reclusione.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

gli imputati dal reato di omissione di soccorso perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 240 c.p.

Confisca del motoscafo Riva Aquarama n. 87 in sequestro.

Dissequestro e restituzione agli aventi diritto del natante da diporto MT 61,10 con motore Mercury F40, nonché di tutti gli effetti personali ancora in sequestro al passaggio in giudicato della sentenza.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Riserva in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p.

Dichiara sospesi i termini di durata massima della misura cautelare in pendenza del termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Brescia il 21 marzo 2022

Il giudice

Maurizio Macca



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 13 GIU. 2022

IL FUNZIONARIO

dott.ssa GLORIA MINUCCI

